



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 55/2007

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ric. n. 826/2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 826/06 proposto dal signor Porcu Gian Paolo, residente in Cagliari, via Foscolo n. 22, il quale sta in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore (art. 25, comma 5bis l. 241/90);

contro

il Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, con sede in viale Marconi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, in via Dante n. 23;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 1223-11272 del 27 luglio 2006, con il quale il Comandante dei Vigili del fuoco di Cagliari ha denegato l'accesso ai documenti richiesti dal ricorrente con istanza del 23 maggio 2006;

e per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della documentazione richiesta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Vigili

del Fuoco di Cagliari;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 29 novembre 2006 il consigliere Francesco Scano;

Nessuno comparso per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O E D I R I T T O

Con istanza inviata con raccomandata del 23 maggio 2006, il signor Porcu Gian Paolo aveva chiesto al Comando Vigili del Fuoco di Cagliari il rilascio degli atti posti in essere fino al 23.5.2006, in relazione alle richieste dallo stesso in precedenza formulate per ottenere verifiche sulla pericolosità del locale della ditta Ventura, adibito a deposito di carta e cartoni ed a ricovero autoveicoli, sito in Cagliari via Foscolo n. 27.

Afferma in ricorso che l'uso del locale a deposito di carta e ricovero di autoveicoli, da parte della ditta Ventura, rappresenta una fonte di pericolo per l'incolumità pubblica e privata; precisa al riguardo che è vietato simile uso promiscuo per il pericolo di incendio derivante dall'uso di un motore a scoppio in presenza di materiali altamente infiammabili.

La difesa Erariale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato, ditta Ventura.

Alla pubblica udienza del 29 novembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Con l'impugnato provvedimento, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Cagliari, dopo aver precisato che erano stati eseguiti i controlli sollecitati dal ricorrente sul locale della ditta Ventura e che erano state superate le

“problematiche di sicurezza antincendio segnalate”, ha respinto la richiesta di accesso, sul rilievo che il richiedente non avesse dimostrato un interesse diretto alla conoscenza degli atti.

Il ricorso è inammissibile.

Come esattamente eccepito dalla difesa dell'amministrazione il ricorso è inammissibile per mancata notifica dello stesso alla ditta Ventura, soggetto controinteressato.

I documenti richiesti dal ricorrente attengono alle misure prese dai Vigili del Fuoco di Cagliari per l'eliminazione del pericolo d'incendio derivante dall'uso promiscuo, a deposito materiali cartacei e parcheggio autoveicoli, del locale di proprietà della ditta Ventura.

I documenti richiesti riguardano le verifiche eseguite dai Vigili del Fuoco sul locale di detta ditta, la quale potrebbe avere interesse contrario alla divulgazione di notizie riguardanti il locale in questione. Pertanto il ricorso doveva esserle notificato, al fine di consentirle di far valere le proprie ragioni in ordine alla pretesa avanzata dal ricorrente.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che i soggetti, individuabili, cui si riferiscono i documenti richiesti con la domanda di accesso, assumono la veste di controinteressati; perciò chi presenta ricorso al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, per accedere ai documenti amministrativi che coinvolgono aspetti di riservatezza di altri soggetti, deve osservare la disciplina generale del processo amministrativo che impone la notifica del ricorso ai soggetti controinteressati (cfr TAR Lazio Roma, sez. I, 12 maggio 2005, n. 3730 e sez. II, 14.6.2005 n. 4859; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 14.6.2005, n.

1095; TAR Campania, Napoli, sez. V, 8.2.2006, n. 1787)

Nel caso di specie il ricorrente pur avendo puntualmente individuato, nel ricorso e nella richiesta di accesso del 23 maggio 2006, la ditta che utilizza il locale interessato dalle verifiche dei Vigili del Fuoco, non ha notificato il ricorso al titolare o rappresentante della stessa.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

Sezione seconda

Dichiara l'inammissibilità del ricorso in epigrafe.

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 29 novembre 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

Lucia Tosti, Presidente,

Rosa Panunzio, Consigliere,

Francesco Scano, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 29/01/2007

Il Segretario generale f.f.